

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2021

136/2021/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA SECONDA VERSIONE DELLE PROCEDURE DI FALLBACK PER LA REGIONE (CCR) ITALY NORTH, AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1152^a riunione del 30 marzo 2021

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2019;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM), come successivamente modificato e integrato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/280 della Commissione del 22 Febbraio 2021 entrato in vigore il 15 marzo 2021;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2018, 21/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 21/2018/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Italy North* (di seguito: CCR *Italy North*) cui appartengono i confini tra Italia Zona Nord e Francia, Italia Zona Nord e Austria e Italia Zona Nord e Slovenia;
- il documento "*CCR Italy North Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*" (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*) con cui si sono costituiti, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators' Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento CACM;

- il documento “*Italy North TSOs fallback procedure in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” del 18 ottobre 2017, allegato alla deliberazione 21/2018/R/eel;
- il documento “*1st amendment of the Italy North TSOs fallback procedure in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” del 30 settembre 2020;
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), dell’1 ottobre 2020, prot. Autorità 31021 dell’1 ottobre 2020 (di seguito: comunicazione 1 ottobre 2020);
- la comunicazione del Segretariato della CCR *Italy North* ai TSO della medesima CCR e a ENTSO-E del 24 febbraio 2021 (di seguito: comunicazione per *hearing phase*);
- la comunicazione del referente dei TSO della CCR *Italy North* al Segretariato della CCR *Italy North* dell’8 marzo 2021 (di seguito: comunicazione esito *hearing phase*);
- la comunicazione del 18 marzo 2021, prot. Autorità 12709 del 18 marzo 2021, inviata dall’Autorità per conto di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla regione *Italy North* (di seguito: comunicazione INERRF).

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento CACM prevede il *Single Day-Ahead Coupling* (di seguito: SDAC), come piattaforma standard per l’allocazione su base giornaliera della capacità di trasporto fra le zone di mercato;
- in caso in cui lo SDAC non sia in grado di produrre risultati entro i tempi previsti, l’allocazione della capacità di trasporto fra le zone di mercato avviene per il tramite di apposite procedure di *fallback* predisposte dai TSO di ciascuna CCR ai sensi dell’Articolo 44 del Regolamento CACM;
- l’articolo 9(7) lettera e) del Regolamento CACM prevede che le procedure di *fallback* siano sottoposte all’approvazione di tutte le autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui dette procedure si riferiscono;
- l’articolo 5(3) del Regolamento 2019/942 conferma che le proposte di termini e condizioni e metodologie sottoposte all’approvazione delle autorità di regolazione a livello regionale continuano ad essere valutate dalle medesime autorità di regolazione (la competenza passerebbe invece ad ACER, come previsto dall’articolo 5(2) del medesimo regolamento, in caso in cui per dette proposte fosse prevista l’approvazione da parte di tutte le autorità di regolazione dell’Unione Europea);
- l’articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell’ultima Autorità di regolazione interessata;
- l’articolo 9(11) del Regolamento CACM prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di

termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del regolamento (CE) 2019/942;

- l'articolo 9(13) del Regolamento CACM prevede che i TSO o le autorità di regolazione abbiano la possibilità di richiedere emendamenti ai termini e condizioni o metodologie precedentemente approvate; in tale caso le nuove versioni devono essere nuovamente approvate secondo il medesimo processo descritto nei punti precedenti;
- l'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942 prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando opportunamente ENTSO-E;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Italy North* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di INERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure INERRF*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la prima versione delle procedure di *fallback* per la CCR *Italy North* (di seguito: *Italy North Fallback*) è stata approvata dalle autorità di regolazione della CCR l'11 gennaio 2018 (l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 21/2018/R/eel); in caso di mancato esito dello SDAC, essa prevede:
 - l'esecuzione di aste esplicite (di seguito: *Shadow Auctions*) sui confini Italia zona Nord – Francia e Italia zona Nord – Austria, gestite dal *Joint Allocation Office* (di seguito: JAO) sulla base di regole armonizzate a livello europeo (cosiddette *Shadow Auction Rules*, di seguito: SAR); in caso in cui non sia possibile completare le *Shadow Auctions* la capacità è allocata nell'ambito del mercato infragiornaliero; questa procedura avrebbe trovato applicazione solamente a seguito dell'avvio del *market coupling* fra Italia e Grecia;
 - l'esecuzione di una sessione del mercato del giorno prima sul confine Italia zona Nord – Slovenia, basata su un'asta implicita gestita direttamente dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.; in caso in cui non sia possibile eseguire tale sessione, è prevista l'applicazione della medesima procedura prevista per gli altri confini (*Shadow Auctions* e eventuale allocazione sul mercato infragiornaliero);
- la prima versione delle *Italy North Fallback* riporta in allegato la versione 1.4 delle SAR in vigore al momento della sua approvazione a gennaio 2018; detta versione prevede la pubblicazione dei risultati delle *Shadow Auctions* al più tardi entro le 13.58 del giorno prima, sulla base della dichiarazione di fallimento dello SDAC comunicata dai NEMO entro le 13.50;
- nel corso del 2020 sono state concordate dai TSO e dai NEMO partecipanti nello SDAC nuove tempistiche che prevedono le ore 14.00 del giorno prima come termine ultimo per la dichiarazione di fallimento: il posticipo si è reso necessario per consentire all'algoritmo del *market coupling* di avere più tempo a disposizione per

raggiungere una soluzione al fine di poter gestire meglio i prodotti complessi presenti nei vari mercati partecipanti allo SDAC;

- JAO ha conseguentemente predisposto la versione 1.5 delle SAR che, tenendo conto del posticipo sopra menzionato, prevede la pubblicazione dei risultati delle *Shadow Auctions* entro le ore 14.08; la nuova versione entrerà in vigore non appena ratificata da tutte le autorità di regolazione delle CCR in cui le *Shadow Auctions* sono applicate come procedura di *fallback* ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento CACM;
- data la presenza di *Shadow Auctions* come misura di *fallback* sui confini Italia zona Nord – Francia, Italia zona Nord – Austria e Italia zona Nord – Slovenia, i TSO della CCR *Italy North* hanno predisposto una nuova versione delle *Italy North Fallback*, emendando quella precedente in accordo con le disposizioni di cui all'articolo 9(13) del Regolamento CACM; in particolare la nuova versione:
 - conferma le procedure di *fallback* previste per la CCR *Italy North (Shadow Auctions)* sui confini Italia zona Nord – Francia e Italia zona Nord – Austria e, laddove possibile, sessione locale del mercato del giorno prima sul confine Italia zona Nord – Slovenia);
 - include in allegato la versione 1.5 delle SAR;
- la data di ricevimento della nuova proposta di *Italy North Fallback* da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata è l'1 ottobre 2020; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR sono tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro l'1 aprile 2021;
- al fine di dare certezza agli operatori in merito all'entrata in vigore della versione 1.5 delle SAR, nell'ambito INERRF si è concordato di introdurre nelle *Italy North Fallback* una finestra temporale (1 aprile 2021 – 1 luglio 2021) entro cui i TSO debbano collocare la data di prima applicazione delle nuove regole; detta data deve coincidere con l'entrata in vigore delle nuove tempistiche dello SDAC;
- INERRF ha inserito la modifica di cui al punto precedente direttamente nelle *Italy North Fallback*, come consentito dall'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942; a tal proposito con la comunicazione per *hearing phase* sono stati consultati i TSO della CCR *Italy North* in quanto TSO direttamente coinvolti nella metodologia ed è stato informato del processo anche ENTSO-E in coerenza con quanto esplicitamente previsto dal sopracitato articolo 5(6);
- sono pervenute repliche solamente dai TSO della CCR *Italy North* che, con la comunicazione esito *hearing phase*, hanno evidenziato l'opportunità di eliminare il termine ultimo dell'1 luglio 2021 entro il quale debba trovare applicazione la versione 1.5 delle SAR; allo stato attuale non si possono, infatti, escludere ritardi nell'applicazione delle nuove tempistiche dello SDAC che ne causino lo slittamento oltre luglio 2021; la richiesta è stata accolta da INERRF;
- con la comunicazione esito *hearing phase* i TSO hanno altresì evidenziato come l'utilizzo della sessione locale del mercato del giorno prima come procedura di *fallback* sul confine Italia zona Nord – Slovenia dovrà essere definitivamente accantonato nel momento in cui verrà implementata l'allocazione della capacità *flow based* nella CCR Core cui appartengono i confini Slovenia – Austria, Slovenia – Croazia e Slovenia – Ungheria; le due procedure (*flow based* e sessione in locale del

mercato del giorno prima) potrebbero infatti andare in conflitto in caso di *decoupling* e contestuale fallimento dello SDAC;

- di conseguenza i TSO hanno suggerito di modificare le *Italy North Fallback* chiarendo come con l'implementazione dell'allocazione *flow based* nella CCR Core le *Shadow Auctions* rimarranno le uniche procedure di *fallback* in vigore; in questo modo si evita la sottomissione di una terza versione delle *Italy North Fallback* solamente per apportare la sopracitata modifica; la richiesta è stata accolta da INERRF;
- il 15 marzo 2021 tramite votazione elettronica, INERRF all'unanimità ha approvato la nuova versione delle *Italy North fallback*, come risultante dalle modifiche di cui ai punti precedenti;
- l'esito della decisione INERRF è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione INERRF, inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della CCR *Italy North*;
- la decisione assunta nell'ambito di INERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(12) del Regolamento CACM.

RITENUTO CHE:

- in coerenza con quanto già precisato nelle premesse alla deliberazione 21/2018/R/eel:
 - l'allocazione di capacità tramite aste implicite costituisca la soluzione più efficiente anche nel caso in cui lo SDAC non sia in grado di produrre risultati;
 - la soluzione prospettata al punto precedente sia, tuttavia, implementabile solamente sui confini fra zone di mercato che condividono lo stesso NEMO come *service provider* ai fini della condivisione delle offerte sul SDAC e nei limiti in cui essa non crei conflitti con le procedure di allocazione della capacità presenti sugli altri confini delle zone di mercato interessate;
 - di conseguenza la sessione in locale del mercato del giorno prima con allocazione di capacità tramite aste implicite possa applicarsi, con riferimento alla CCR *Italy North* solamente sul confine Italia zona Nord – Slovenia (in quanto il GME svolge il ruolo di *service provider* per sé stesso e il NEMO sloveno), mentre non sia praticabile sugli altri confini in quanto lato Francia e Austria i relativi NEMO partecipano direttamente allo SDAC come *service provider* di se stessi;
 - la sessione in locale del mercato del giorno prima non sia comunque compatibile con una allocazione *flow based* della capacità in quanto entrambe richiedono l'accesso contemporaneo al *book* delle offerte; di conseguenza con l'entrata in vigore di detta allocazione nella CCR Core, cui appartengono gli altri confini della zona Slovenia, l'utilizzo della sessione in locale, ancorché più efficiente, dovrà essere definitivamente accantonato e sostituito dalle *Shadow Auctions*;
- in caso di revisione diretta di termini e condizioni e metodologie di carattere regionale, quali quelle riferite alla CCR *Italy North*, i requisiti per la consultazione preventiva di ENTSO-E previsti dal Regolamento 2019/942 debbano essere intesi come consultazione preventiva almeno dei TSO coinvolti nella regione stessa;

- il processo svoltosi a livello INERRF, nel coinvolgere sia ENTSO-E sia esplicitamente i TSO della CCR *Italy North* abbia, pertanto, assolto a quanto previsto dal punto precedente;
- le modifiche apportate a livello INERRF alla nuova versione delle *Italy North Fallback* rispondano efficacemente a quanto riportato nei punti precedenti, migliorando la qualità della proposta rispetto alla versione originariamente inviata da Terna con la comunicazione 1 ottobre 2020

DELIBERA

1. di approvare la nuova versione delle *Italy North Fallback* nella versione risultante dalle modifiche apportate a livello INERRF e allegata al presente provvedimento (Allegato A)
2. di richiedere a Terna, in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la nuova versione delle *Italy North Fallback* come approvata in esito al punto 1;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna, al Ministero della Transizione Ecologia e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 marzo 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini